

## FOGLIO INFORMATIVO FIDEIUSSIONE COMMERCIALE

### INFORMAZIONI SUL CONFIDI

#### COOPERFIDI S.C.

Sede legale: Via Vannetti 1, 38122 TRENTO  
Telefono: +390461260417 Fax: +390461267663  
E mail: [info@cooperfidi.it](mailto:info@cooperfidi.it)  
Sito internet: [www.cooperfidi.it](http://www.cooperfidi.it)  
PEC: [cooperfidi@legalmail.it](mailto:cooperfidi@legalmail.it)  
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Trento: 6038 – C.C.I.A.A. Tn n° 98584  
Codice Fiscale: 96000860229; Partita Iva: 00913130225  
Numero di iscrizione all'Albo Nazionale Enti Cooperativi: A157802  
Iscritto all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 d.lgs. n 385/1993 (TUB) – cod. mecc. 19528

### CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA

Con la richiesta di rilascio di una “Fideiussione Commerciale” il cliente chiede a Cooperfidi S.C. di garantire il pagamento di un suo debito nei confronti di un soggetto terzo (creditore) entro un determinato importo.

La fideiussione è accessoria rispetto obbligazione principale; pertanto, se l'obbligazione principale si estingue, anche il rapporto accessorio di fideiussione viene meno.

La fideiussione concessa da Cooperfidi si configura nei confronti del cliente come un *credito di firma*. Pertanto, il cliente è tenuto a corrispondere a Cooperfidi S.C. quanto richiesto per la prestazione della fideiussione.

La fideiussione che Cooperfidi S.C., su richiesta del cliente, rilascia al terzo può essere semplice o a prima richiesta.

Nel caso di **fideiussione semplice**, Cooperfidi S.C., quando dinanzi all'inadempimento del cliente riceverà una richiesta di pagamento da parte del terzo, potrà eccepire a quest'ultimo tutte le eccezioni che il debitore principale poteva sollevare in base al contratto da lui concluso.

Nel caso di **fideiussione a prima richiesta**, Cooperfidi S.C., quando dinanzi all'inadempimento del cliente riceverà una richiesta di pagamento da parte del terzo, provvederà a pagare quanto dovuto entro l'ammontare massimo pattuito, senza sollevare alcuna eccezione inerente il rapporto con il debitore principale e nonostante eventuali opposizioni da parte di quest'ultimo.

Tra i principali rischi del servizio si segnalano:

- in determinate ipotesi previste dal contratto (ad es. qualora il richiedente e/o gli eventuali garanti subissero protesti, procedimenti conservativi, cautelari, esecutivi o iscrizioni di ipoteche giudiziali, venissero segnalati tra i debitori in sofferenza presso il sistema bancario, risultassero inadempienti in relazione ad altri rapporti in essere presso Cooperfidi S.C. o patissero rilevanti peggioramenti nelle condizioni patrimoniali) il richiedente è tenuto a versare senza ritardo a Cooperfidi S.C., a semplice richiesta, una somma pari a quella garantita a garanzia del proprio eventuale credito di rivalsa;
- il richiedente è tenuto a rimborsare senza ritardo, a semplice richiesta di Cooperfidi S.C. e rinunciando a qualsiasi eccezione nei suoi riguardi circa la fondatezza della richiesta del creditore, le somme che essa abbia ritenuto di pagare, a suo insindacabile giudizio ed anche in assenza di preventivo avviso;
- nel caso in cui il creditore intimasse a Cooperfidi S.C., anche in via stragiudiziale, il pagamento totale o parziale della fideiussione, il richiedente è tenuto a versare senza ritardo a Cooperfidi S.C. una somma pari a quella intimata, a sua semplice richiesta, rinunciando a far valere nei confronti di Cooperfidi S.C. eventuali eccezioni relative alla fondatezza della pretesa del creditore. Cooperfidi S.C. utilizzerà detta somma, a suo insindacabile giudizio, per pagare il creditore oppure per costituirla in pegno presso di sé a nome e per conto del richiedente, a garanzia del proprio credito di rivalsa;
- la variazione delle condizioni economiche, ove contrattualmente prevista.

## FOGLIO INFORMATIVO FIDEIUSSIONE COMMERCIALE

### PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del Cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

### COSTI PER IL RILASCIO DELLA FIDEIUSSIONE

#### Spese di istruttoria:

Si tratta di un costo a carico del Cliente, in caso di positivo accoglimento dell'istanza da parte di Cooperfidi. Tale spesa è dovuta dal Cliente **una tantum**, nella misura dello 0,10% (zerovirgoladieci per cento) sull'importo della fideiussione, con un minimo di € 50,00.

Nel caso di ritiro della domanda già **deliberata positivamente da parte di Cooperfidi**, l'importo a titolo di spese istruttoria, va **versato, nel limite di massimo € 200,00**, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di pagamento.

#### Commissioni di Garanzia:

Le commissioni, dovute in caso di positivo rilascio della garanzia, vengono pagate dal cliente UNA TANTUM sull'importo della garanzia, in maniera proporzionale alla durata, secondo le seguenti tabelle:

Tipologia di Garanzia	% di Commissione annua Massima
Semplice	1,50%
a Prima Richiesta	1,80%

#### Tabella di Calcolo:

Importo Garanzia		Commissioni %		Durata (in anni)		Commissioni dovute
	x		x		=	

Il calcolo delle commissioni da versare viene riportato in modo dettagliato nel Documento di Sintesi, unito al contratto.

L'importo delle commissioni richieste va versato in via anticipata, a valere di tutta la durata della garanzia e per l'intero importo al momento del rilascio della garanzia. La durata della garanzia è calcolata dalla data di rilascio e sino alla scadenza della stessa.

**La validità della garanzia è subordinata al pagamento delle spese di istruttoria e delle commissioni.**

In caso di estinzione della garanzia prima della scadenza naturale, le commissioni versate **non saranno restituite**.

#### Commissioni per allungamento durata garanzia:

In caso di allungamento della durata originaria della garanzia, è dovuta una commissione calcolata, sull'importo della garanzia al momento dell'allungamento, in maniera proporzionale al numero di anni (o frazioni) di allungamento concesso.

#### Altre Spese da sostenere:

Nel caso fosse necessaria la presenza di una perizia di stima di immobili effettuata da tecnici terzi di fiducia di Cooperfidi, il Cliente è tenuto al pagamento di un contributo spese pari al 50% del costo della stima stessa.

Le spese e gli eventuali oneri tributari dovuti per gli adempimenti notarili sono a carico del cliente e vengono corrisposti direttamente al notaio.

Rimane a carico del cliente la marca da bollo (€ 16,00) da apporre sulla fideiussione.

### Documento di sintesi

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il Cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite posta elettronica.

### RECESSO E RECLAMI

#### **Recesso:**

Il Cliente potrà chiedere a Cooperfidi S.C. che receda dalla fideiussione prestata nel suo interesse a favore di un soggetto terzo nei casi e con le modalità di volta in volta concordate.

#### **Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale:**

30 giorni dal ricevimento della richiesta del Cliente.

Si evidenzia comunque che l'intervento di Cooperfidi in garanzia del Cliente si chiude alla naturale scadenza della garanzia rilasciata dalla stessa Cooperfidi oppure anticipatamente, in entrambi i casi previo rilascio di un atto liberatorio da parte dell'Istituto garantito. Inoltre, a seguito dell'eventuale escussione delle garanzie rilasciate da Cooperfidi da parte degli Istituti garantiti nel caso di inadempimento dei soci debitori, il rapporto di garanzia si chiude, trasformandosi in un credito per cassa di Cooperfidi verso i soci debitori inadempienti, all'atto del rimborso da parte di Cooperfidi stesso agli Istituti del valore residuo dei crediti garantiti.

#### **Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie:**

Cooperfidi osserva, nei rapporti con i Soci/Clienti, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione.

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e Cooperfidi, il Cliente, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, è tenuto ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis del D. Lgs. 28/2010, ad esperire un procedimento di mediazione rivolgendosi ad uno degli Organismi qui di seguito descritti o altro convenuto tra le parti.

Il Cliente può presentare reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R oppure a mezzo fax allo 0461/267663 oppure a mezzo posta elettronica, da indirizzare a [info@cooperfidi.it](mailto:info@cooperfidi.it) o a [cooperfidi@legalmail.it](mailto:cooperfidi@legalmail.it). Cooperfidi evade la risposta entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo. La procedura è **gratuita** per il Cliente, fatte salve le spese dipendenti dal mezzo di comunicazione utilizzato. In caso di positivo accoglimento del reclamo, Cooperfidi comunica le iniziative che si impegna ad assumere e i tempi entro i quali verranno realizzate; in caso di mancato accoglimento Cooperfidi espone i motivi del non accoglimento.

Qualora il Cliente sia rimasto insoddisfatto o non abbia ricevuto risposta, può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro, è possibile consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) oppure chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere a Cooperfidi S.C.. Cooperfidi S.C. mette a disposizione dei propri soci presso i propri locali e sul proprio sito internet [www.cooperfidi.it](http://www.cooperfidi.it) le guide relative all'accesso all'ABF.

Il Cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con Cooperfidi, ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente previo esperimento del procedimento di mediazione.

Nel caso in cui dovesse venir meno l'obbligatorietà del procedimento di mediazione, il Cliente ha comunque la possibilità, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie sopra illustrati.

## FOGLIO INFORMATIVO FIDEIUSSIONE COMMERCIALE

### LEGENDA

Arbitro Bancario Finanziario (ABF)	Strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d'Italia.
Clausola di pagamento "a prima richiesta"	Con tale clausola si intende attribuire al terzo creditore una sicurezza di rimborso sostanzialmente equivalente a quella propria del deposito cauzionale, determinando una sorta di automatismo della soddisfazione del proprio credito
Clausola di pagamento "semplice"	Con tale clausola si intende attribuire al contratto una funzione prettamente fideiussoria, ovvero di garanzia dell'esatto e puntuale adempimento dell'obbligazione indicata nel contratto stesso con facoltà per Cooperfidi di opporre tutte le eccezioni fondate sul rapporto socio-terzo.
Spese di istruttoria	Sono le spese per le indagini e l'analisi espletate da Cooperfidi volte a determinare la capacità di indebitamento del cliente e ad istruire la pratica di richiesta di garanzia collettiva fidi.